



ORDINANZA SINDACALE N. 62

BUONVICINO LI 12 OTTOBRE 2026

**OGGETTO: MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI, CANALI DI IRRIGAZIONE, CANALI ADDUTTORI, CANALI SCOLMATORI E ALTRI SISTEMI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E INCOLTE E PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.**

IL SINDACO

Premesso che:

- al fine di assicurare la corretta manutenzione del territorio comunale e adeguate condizioni di sicurezza e funzionalità degli spazi pubblici e delle aree private prospicienti la viabilità, occorre richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sugli obblighi di manutenzione previsti dalla normativa vigente;
- il regolare mantenimento dei fossi, dei canali, delle cunette, delle scoline e degli altri sistemi di raccolta e deflusso delle acque meteoriche contribuisce a prevenire ostruzioni, ristagni e fenomeni di insufficiente deflusso;
- la corretta manutenzione della vegetazione, delle siepi, delle alberature e delle aree prospicienti le strade comunali e provinciali è necessaria per tutelare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e garantire la visibilità della segnaletica stradale;
- la presenza di erbe infestanti, sterpaglie, rovi e vegetazione secca nelle aree verdi, nei terreni incolti e nelle aree prospicienti la viabilità può favorire condizioni di degrado, la proliferazione di animali e insetti infestanti e l'aumento del rischio di propagazione degli incendi;
- la manutenzione periodica delle aree e delle opere di rispettiva competenza concorre alla tutela della pubblica incolumità, alla sicurezza della viabilità, al regolare deflusso delle acque, alla salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie e alla prevenzione degli incendi;

Considerato che:

- è necessario promuovere una manutenzione costante delle aree private prospicienti o adiacenti alla viabilità pubblica e delle aree che, per ubicazione e caratteristiche, possono incidere sulla sicurezza della circolazione, sul deflusso delle acque e sulle condizioni igienico-sanitarie e ambientali del territorio;
- occorre richiamare i proprietari e gli altri soggetti effettivamente obbligati al rispetto degli obblighi di manutenzione e custodia delle aree di propria competenza, affinché la vegetazione, i materiali e i rifiuti non determinino situazioni di pericolo, non invadano la sede stradale e non ostacolino il regolare deflusso delle acque;

gli interventi di manutenzione dei fossi, dei canali e dei corsi d'acqua devono essere effettuati nel rispetto della titolarità delle opere, delle competenze degli enti preposti e delle disposizioni in materia idraulica, ambientale e paesaggistica;

Ritenuto necessario richiamare, nell'ambito delle competenze comunali e nel rispetto degli obblighi già previsti dalla normativa vigente, la necessità di assicurare una manutenzione ordinaria, continuativa e adeguata alle caratteristiche dei luoghi delle aree private, dei fossi, dei canali e delle pertinenze prospicienti la viabilità pubblica, al fine di prevenire situazioni di degrado e di pericolo per la sicurezza della circolazione, il deflusso delle acque e la pubblica incolumità;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alle attribuzioni del Sindaco e alle competenze comunali in materia di tutela della salute, dell'igiene pubblica e della sicurezza della comunità locale, nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla normativa vigente;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, con particolare riferimento all'art. 29 del Codice della strada, in materia di manutenzione delle siepi e delle piantagioni prospicienti le strade;
- gli artt. 892 e seguenti del Codice civile, in materia di distanze delle piantagioni, nonché le altre disposizioni applicabili ai rapporti tra fondi confinanti;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabile alla tutela delle acque, alla gestione dei rifiuti e alla gestione dei residui vegetali;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la normativa regionale vigente in materia di prevenzione degli incendi boschivi, per quanto applicabili;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
- la Legge regionale Calabria 12 agosto 2002, n. 34, art. 89, per quanto attiene alle competenze comunali in materia di difesa del suolo e manutenzione, nel rispetto delle attribuzioni degli altri enti competenti;
- la comunicazione della Regione Calabria, prot. n. 799404 del 01/10/2026, avente ad oggetto gli interventi di pulizia periodica del reticolo idrografico regionale a fini di prevenzione, quale atto di indirizzo e sensibilizzazione in ordine alle attività di manutenzione e prevenzione di competenza degli enti locali, per quanto attinente alle finalità della presente ordinanza e nel rispetto delle competenze e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente;
- lo Statuto comunale e i regolamenti comunali vigenti, per quanto applicabili;

DATO ATTO che le prescrizioni della presente ordinanza sono finalizzate a richiamare e favorire l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente e non intendono attribuire ai privati obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla legge, né incidere sulle competenze degli enti proprietari o gestori delle strade, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, o sostituire le autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione degli interventi;

ORDINA

Ai proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori, affittuari, comodatari e detentori a qualsiasi titolo, ciascuno per quanto di propria competenza e nei limiti degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente, di provvedere alla manutenzione delle aree e delle opere di rispettiva competenza, con particolare riferimento ai seguenti interventi.

1) MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI

Assicurare, da parte dei soggetti effettivamente obbligati, la pulizia e la manutenzione dei fossi, dei canali di irrigazione, dei canali adduttori, dei canali scolmatori, delle fossette, delle scoline, delle cunette e degli altri sistemi di raccolta e deflusso delle acque di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali autorizzazioni necessarie.

2) REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE

Evitare accumuli di materiali, rifiuti, vegetazione e altri ostacoli che possano compromettere il regolare deflusso delle acque meteoriche, provvedendo agli interventi di rimozione nei casi e con le modalità previsti dalla normativa applicabile e nei limiti delle rispettive competenze.

3) MANUTENZIONE DELLE SPONDE E DELLE SCARPATE

Assicurare, da parte dei soggetti obbligati e nei limiti delle rispettive competenze, la manutenzione delle sponde e delle scarpate dei fossi e dei canali, al fine di prevenire situazioni di instabilità, erosione o cedimento.

Gli interventi che comportino modifiche dell'alveo, delle sponde o del regime delle acque dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente prescritte.

4) PULIZIA DI ALVEI, RIPE E SPONDE

Provvedere alla rimozione della vegetazione infestante e dei materiali presenti negli alvei, nelle ripe e nelle sponde esclusivamente nei casi in cui l'intervento rientri nella propria competenza e sia consentito dalla normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni in materia idraulica, ambientale, paesaggistica e di tutela della fauna.

Restano ferme le competenze degli enti proprietari o gestori dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.

5) GESTIONE DEI RESIDUI VEGETALI

Assicurare la corretta raccolta e gestione dei residui derivanti dalle operazioni di sfalcio, potatura e pulizia, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di gestione dei rifiuti.

6) MANTENIMENTO DELLE AREE PRIVATE LIBERE DA RIFIUTI E MATERIALI

Mantenere le aree di propria competenza nel rispetto degli obblighi di custodia e manutenzione previsti dalla normativa vigente, evitando l'abbandono di rifiuti e materiali e la formazione di situazioni di degrado o pericolo.

7) TAGLIO DELL'ERBA E DELLA VEGETAZIONE

Provvedere agli interventi di sfalcio e contenimento delle erbe infestanti, delle sterpaglie, dei rovi e della vegetazione spontanea nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile, con particolare riguardo alle situazioni in cui la vegetazione possa compromettere la sicurezza della circolazione, ostacolare il deflusso delle acque o favorire condizioni di rischio di incendio.

8) POTATURA DI SIEPI E ALBERATURE

Provvedere alla manutenzione delle siepi, degli arbusti e delle alberature secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 29 del Codice della strada e alle situazioni in cui la vegetazione possa compromettere la sicurezza della circolazione o la visibilità della segnaletica stradale.

9) RIMOZIONE DI RAMI E PARTI ARBOREE PERICOLOSE

Provvedere alla rimozione dei rami e delle parti arboree che costituiscano un pericolo per la circolazione o per le persone, nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente e in relazione alle rispettive responsabilità e competenze.

10) MANUTENZIONE DI CIGLI, SCARPATE E PERTINENZE STRADALI

Assicurare la manutenzione delle aree e delle pertinenze stradali di propria competenza, evitando che vegetazione, materiali o altri ostacoli invadano la sede stradale o compromettano la sicurezza della circolazione, nel rispetto degli obblighi previsti dal Codice della strada e dalle altre disposizioni applicabili.

PERIODICITÀ DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di manutenzione e pulizia devono essere effettuati con regolarità e continuità, secondo una periodicità adeguata alle caratteristiche dei luoghi, alla tipologia delle opere e alla crescita della vegetazione, in modo da mantenere le aree e le opere di rispettiva competenza in condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro.

La frequenza degli interventi deve essere tale da evitare che l'accumulo di vegetazione, residui, rifiuti o altri materiali determini ostacoli al deflusso delle acque, invada la sede stradale o comprometta la sicurezza della circolazione e le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi.

Gli interventi devono essere ripetuti ogniqualvolta le condizioni dei luoghi lo rendano necessario, con particolare riguardo ai periodi di maggiore crescita della vegetazione e a quelli caratterizzati da maggiore rischio di incendio.

Qualora siano riscontrate situazioni concrete di pericolo per la circolazione, per il regolare deflusso delle acque o per la pubblica incolumità, i soggetti effettivamente obbligati devono provvedere tempestivamente agli interventi di propria competenza, nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni eventualmente necessarie.

Restano ferme le specifiche scadenze e gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di prevenzione degli incendi e dalle eventuali disposizioni comunali applicabili.

VIETA

- l'abbandono o l'accumulo incontrollato di rifiuti e materiali in violazione della normativa vigente;
- l'ostruzione dei fossi, dei canali, delle cunette, delle scoline e degli altri sistemi di deflusso delle acque mediante comportamenti o omissioni contrari agli obblighi di legge;
- il deposito di residui vegetali sulla sede stradale, sui marciapiedi, nelle cunette, nei fossi e nei canali, quando non consentito dalla normativa vigente;
- qualsiasi comportamento o intervento che, in violazione delle disposizioni applicabili, determini l'alterazione, l'interruzione o l'ostruzione del regolare deflusso delle acque;
- l'utilizzo di prodotti diserbanti o disseccanti in violazione della normativa vigente;
- gli abbruciamenti di residui vegetali in violazione dei divieti e delle prescrizioni stabiliti dalla normativa nazionale, regionale o comunale vigente.

DISPONE

Che gli interventi di manutenzione siano effettuati con regolarità e continuità, secondo la periodicità indicata nella presente ordinanza e ogniqualvolta le condizioni dei luoghi lo rendano necessario, al fine di mantenere nel tempo adeguate condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità delle aree e delle opere di rispettiva competenza.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta, ove ne ricorrano i presupposti di legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in relazione alle specifiche violazioni accertate.

Restano ferme, ove applicabili, le sanzioni previste dal Codice della strada, dalla normativa ambientale, dalla disciplina in materia di gestione dei rifiuti e dalla normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione degli incendi, comprese quelle di cui all'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di siepi e piantagioni.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative, avverranno nel rispetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle altre disposizioni applicabili.

Restano ferme le eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge qualora dall'omessa manutenzione o dalla violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente derivino danni a persone, beni o infrastrutture pubbliche o private.

In caso di mancata esecuzione degli interventi dovuti, il Comune potrà procedere, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con addebito delle relative spese ai soggetti obbligati.

DEMANDA

Al Responsabile dell'Area competente e al Comando di Polizia Locale, per quanto di rispettiva competenza:

- la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza;
- l'effettuazione dei sopralluoghi e degli accertamenti necessari;
- l'accertamento e la contestazione delle eventuali violazioni, esclusivamente in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente;
- la trasmissione degli atti agli uffici e alle autorità competenti per i conseguenti adempimenti;
- l'attivazione, nei casi previsti dalla legge, delle procedure per l'eventuale esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con recupero delle relative spese ove consentito.

DISPONE ALTRESÌ

La presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
- sia resa conoscibile alla cittadinanza mediante le forme di pubblicità ritenute idonee dall'Amministrazione;
- sia trasmessa al Comando di Polizia Locale e agli altri organi di vigilanza competenti per territorio, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- sia trasmessa, per conoscenza e per gli aspetti di rispettiva competenza, agli enti proprietari o gestori delle strade, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche interessate, ove necessario.

AVVERTE INFINE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatti salvi i termini specificamente previsti per gli adempimenti in essa stabiliti.

IL SINDACO

F.to Dott. Giuseppe Ciriaco SIONNE